



COMUNE DI MOSCUFO

Provincia di Pescara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 23	CONFERMA ALIQUOTE IMU E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' - ANNO 2024
Data 30.11.2023	

L'anno **duemilaventitre** addi **trenta** del mese di **novembre** alle ore **19.11** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati in seduta straordinaria di prima convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - DE COLLIBUS CLAUDIO	Presente	8 - VERZELLA CARLA	Presente
2 - FAIETA EMANUELE	Presente	9 - D'AGOSTINO ADRIANO	Presente
3 - DI MICHELE SILVIO	Presente	10 - SALVATORELLI GIORGIA	Assente
4 - SALVATORELLI GABRIELE	Assente	11 - D'INTINO VALERIO	Assente
5 - ORSIJENA LORIS	Presente	12 - DI PIETRO PIETRO	Presente
6 - PACE JESSICA	Presente	13 - PERROTTI ANDREA	Presente
7 - DI DOMENICO MASSIMO	Presente		

Totale presenti **10**

Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale **dott.ssa Erspamer Angela** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Di Domenico Massimo** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 2 dell'11.07.2020 con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dal 1 gennaio 2020;

TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, in particolare i commi da 748 a 757, prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote:

- comma 748: L'ALiquota DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

- Comma 749: Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

- comma 750: L'ALiquota DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

- comma 751: A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

- comma 752: l'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- comma 753: per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

- comma 754: PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

CONSIDERATO CHE:

- la legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) aveva previsto che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, potevano diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
- il decreto 7 luglio 2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze attuativo dell'art. 1, comma 756, della L. 160/2019 che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172/2023 ha finalmente completato il l'iter per l'individuazione delle aliquote IMU indicando, a partire dall'anno di imposta 2024, le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote IMU e rendendo operativa l' applicazione web sul Portale del federalismo fiscale già a partire da fine anno 2023
- successivamente, però, con l'approvazione dell'emendamento al DL 132/2023 si è disposto il rinvio al 2025 dell'obbligo di redigere la delibera delle aliquote IMU con il prospetto ministeriale in quanto l'applicativo informatico non è stato ancora aggiornato e si avrà bisogno di un anno di tempo per mettere a punto il nuovo sistema che sarà operativo dall'anno 2025;
- Il decreto individua innanzitutto le fattispecie generali in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell'Imu, che sono le seguenti:
 - o abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
 - o fabbricati rurali a uso strumentale;
 - o fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
 - o terreni agricoli;
 - o aree fabbricabili;
 - o altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D).

RAVVISATA la necessità di confermare la misura delle aliquote IMU decorrenti dal 01.01.2024 nell'ambito della potestà ammessa dal decreto 7 luglio 2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze attuativo dell'art. 1, comma 756, della L. 160/2019 che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172/2023 per le fattispecie indicate nello stesso decreto e riportate nella tabella allegata alla presente deliberazione che costituisce parte integrante della stessa, al fine di garantire i livelli di gettito raggiunti nell'anno 2023;

ATTESO che l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ACQUISITI i pareri espressi dai Responsabili di servizio, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 267/00;

VISTA la Legge di Stabilita 2016, legge del 28/12/2015 n. 208;

Presenti n. 10 ; Votanti n. 10 ;

Favorevoli n. 10 ; Contrari n. 0 ; Astenuti n. 0 .

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa,

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
- 2) di dare atto che quanto non disposto dal regolamento si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla legge istitutiva dell'IMU, L.160/2019, dal decreto 7 luglio 2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze attuativo dell'art. 1, comma 756, della L. 160/2019, e modifiche intervenute con successive disposizioni di legge;
- 3) di determinare le ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2024 come indicate nell'allegato A alla presente deliberazione
- 4) devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge.;
- 5) di dare atto che il gettito atteso dall'Imposta municipale propria per l'anno 2024, al netto della quota stato e delle trattenute previste per legge ai fini del fondo di solidarietà, è pari ad Euro 610.000,00;
- 6) di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022;
- 7) di precisare che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni in seguito D.L. 132/2023 dopo che l'articolo 6-ter, introdotto dal Senato, al comma 1, ha differisce al 2025 l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Presenti n. 10 ; Votanti n. 10 ;

Favorevoli n. 10 ; Contrari n. 0 ; Astenuti n. 0 .

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Di Domenico Massimo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Erspamer Angela

NOTA DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 30.11.2023 avente ad oggetto:

CONFERMA ALIQUOTE IMU E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' - ANNO 2024

è stata:

- Pubblicata all'albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 07.12.2023 al 22.12.2023 ai sensi dell'Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
- Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Addì, **07.12.2023**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Di Massimo Alfredo